

Deliberazione n. 172/2022/PASP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:*

dott. Marco Pieroni	presidente (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	primo referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

*: riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 1 dicembre 2022

Camera di Commercio della Romagna Forlì - Cesena e Rimini

**Richiesta ai sensi dell'art.5, commi 3 e 4, del d.lgs. n.
175/2016**

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni

Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, così come novellato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 118 del 5 agosto 2022;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/SSRRCO/AUD/22;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 196/2022/QMIG;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2022;

Vista la richiesta di cui alla Deliberazione della Giunta della Camera di Commercio della Romagna – Forlì - Cesena e Rimini n. 71 del 22/09/2022 che approva l'aumento di capitale sociale della partecipata "Rimini Congressi s.r.l." per complessivi 3.500.000,00 euro trasmessa dalla Camera di Commercio della Romagna ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 e acquisito al protocollo SEZ_CON_EMI-SC_ER-0006633 del 24 ottobre 2022;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo mediante la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna camera di consiglio;

Udito nella camera di consiglio il relatore, Presidente Marco Pieroni;

FATTO

La Camera di Commercio della Romagna in data 24 ottobre 2022 ha inviato tramite posta elettronica certificata, a questa Sezione, ai sensi dell'art.5, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175/2016, la deliberazione della Giunta della medesima Camera di Commercio n. 71 del

22/09/2022 che approva, tra l'altro, l'aumento di capitale sociale della partecipata "Rimini Congressi s.r.l." per complessivi 3.500.000,00 euro con i relativi allegati:

- 1) relazione illustrativa dell'Amministratore Unico di Rimini Congressi S.r.l. sulla proposta di aumento del capitale sociale inscindibile, a pagamento, con sovrapprezzo, senza esclusione del diritto di opzione e con disciplina della sottoscrizione, da parte degli altri soci, sulle eventuali quote non opzionate dai soci aventi diritto con i relativi due allegati, il "Piano economico-finanziario-patrimoniale previsionale 2022-2027" e "L'attestazione circa la ragionevolezza ed attendibilità delle assunzioni e dei valori economici, finanziari e patrimoniali del piano economico-finanziario 2022-2027 di RC";

La nota di trasmissione a firma del titolare di Posizione organizzativa A.P. non risulta indirizzata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ma la suddetta delibera dispone correttamente l'invio della stessa, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 175/2016, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Nella documentazione in atti viene ricostruito il processo all'interno del quale si inserisce la deliberazione di aumento del capitale sociale della partecipata "Rimini Congressi s.r.l.":

- il Comune di Rimini possiede attualmente il 100% del capitale sociale di "Rimini Holding S.p.A.", società strumentale "in house", costituita in data 13/05/2010, avente per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione e alla gestione, per il Comune di Rimini, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi, nonché l'esercizio dei

- diritti/doveri di socio del Comune;
- a sua volta RH possiede attualmente il 31,81% del capitale sociale di "Rimini Congressi s.r.l.", società costituita in data 20/06/2006, partecipata, oltre che da RH (31,81%), dalla Camera di Commercio della Romagna Forlì – Cesena e Rimini (29,06%), dalla Provincia di Rimini (28,538%), da "Italian exhibition group S.p.A." (10,36%) e da "AIA PALAS S.c.a.r.l." (0,23%), avente per oggetto l'assunzione e la gestione, non nei confronti del pubblico, ma dei propri soci, di partecipazioni in società precipuamente operanti nel settori fieristico, congressuale ed affini e la costruzione, valorizzazione, conduzione e locazione del palacongressi di Rimini;
 - a sua volta RC possiede attualmente il 49,29% del capitale sociale di I.E.G. S.p. A. (Italian Exhibition Group, già Rimini Fiera), società costituita in data 01/08/2002, avente per oggetto la gestione di centri fieristici e convegnistici e la progettazione, realizzazione, gestione e promozione di manifestazioni fieristiche e quotata nel Mercato telematico azionario, partecipata, oltre che da RC (49,29%), da "Vicenza Holding S.p.A." (19%), dalla Regione Emilia-Romagna (4,7%) e dal resto del mercato (27,01%);
 - in data 16/09/2022 l'amministratore unico di RC ha inviato ai soci della società, fra i quali la Camera di Commercio della Romagna, una dettagliata relazione illustrativa sulla *"proposta di aumento del capitale sociale inscindibile, a pagamento, con sovrapprezzo, senza esclusione del diritto di opzione e con disciplina della sottoscrizione, da parte degli altri soci, sulle eventuali quote non opzionate dai soci aventi diritto"* con i relativi allegati, per proporre loro di approvare, in seno ad una prossima assemblea dei soci da tenere entro la fine dell'anno 2022, un aumento inscindibile del capitale sociale di Rimini Congressi a pagamento, con sovrapprezzo, senza esclusione del diritto di

opzione e con disciplina della sottoscrizione, da parte degli altri soci, sulle eventuali quote non opzionate dai soci aventi diritto, per complessivi euro 3.500.000,00;

- Tale proposta è motivata dalla necessità di RC di reperire, entro la fine dell'anno 2022, le risorse necessarie:
 - per euro 3.000.000,00 a mantenere la propria continuità aziendale;
 - per euro 500.000,00 all'acquisto di ulteriore n. 222.000 azioni di IEG, occorrenti per raggiungere (da parte di RC) la partecipazione maggioritaria (50,01%) del relativo capitale sociale;
- in particolare, alla Camera di Commercio della Romagna, attualmente titolare del 29,06% di RC, sarebbe richiesta la sottoscrizione di euro 1.017.100,00 (di cui 877.852,41 in conto capitale e 139.247,58, in sovrapprezzo)
- la Camera di Commercio della Romagna riferisce che alla relazione dell'AU di Rimini Congressi sono allegati il Piano di ristrutturazione aziendale con relativa asseverazione giurata e che da questi risulta che la società, al termine del periodo temporale preso a riferimento, avrà integralmente recuperato l'equilibrio economico-finanziario delle attività svolte;
- Il PRA di RC ha uno sviluppo temporale che interessa le sei annualità temporali dal 2022 al 2027 e l'operazione proposta di aumento di capitale sociale è presupposto indispensabile affinché RC possa adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni, in particolare, quelle connesse ai rapporti di mutuo contratti con il sistema bancario e costituisce anche presupposto indispensabile per la realizzazione del piano.
- A fronte della proposta di RC, la Giunta Camerale della Camera di Commercio della Romagna con propria deliberazione n. 71 del 22/09/2022, trasmessa a questa Sezione per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del TUSP, considerato che

- sul piano della convenienza economica si evidenzia che nonostante la forte crisi generata dalla pandemia abbia colpito in maniera rilevante le attività della società, la stessa ha prontamente reagito contenendo al massimo i costi e affrontando con misure efficaci gli oneri derivanti dalle esposizioni bancarie;
- sul piano della sostenibilità finanziaria, si sottolinea che il Piano economico e Finanziario predisposto dalla Società e avallato da un consulente esterno di chiara fama, evidenzia la capacità di permettere la continuità aziendale, effettuare gli investimenti programmati e generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei prestiti
- i principali indici economici, patrimoniali e finanziari si attestano tutti su livelli ritenuti soddisfacenti in base agli standard di obiettivi rating;
- rilevato che l'aumento di capitale prospettato consente una gestione flessibile delle attività della Società, indispensabile per superare la crisi e avviare il rilancio, anche il relazione al Piano industriale di I.E.G. S.p.A, che indirettamente condiziona la continuità aziendale di RC;
- ritenuto che il conferimento di capitale non costituisca aiuto di Stato in quando l'ente opera con gli stessi criteri di un qualsiasi imprenditore privato nel libero mercato;
- posto che la Società è sostanzialmente in equilibrio e ha elaborato un piano/programma industriale da cui si evince la sostenibilità economico-finanziaria nella gestione del medio-lungo periodo;
- ritenuto di approvare la proposta di aumento di capitale;
- ritenuto che la partecipazione in RC sia strategica per l'Ente, che la società debba essere preservata e che pertanto l'eventuale inoptato da parte degli altri soci debba essere sottoscritto dalla stessa Camera di Commercio, sia al fine di evitare che

l'operazione possa fallire, sia al fine di appaiare quanto più possibile la propria partecipazione a quella di RH;

- ritenuto che l'ipotesi di non approvare l'aumento di capitale al contrario aggraverebbe la situazione finanziaria della società essendo di tutta evidenza che, nell'ipotesi in cui l'aumento proposto non si dovesse realizzare, sarebbe seriamente compromessa la continuità aziendale della società nel 2023, non essendo la società più in grado di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni;
- ritenuto altresì che la proposta di acquisto di ulteriori azioni di IEG, oltre che rafforzare la presenza di RC nella società partecipata, comporta un evidente vantaggio economico sotto il profilo fiscale, addirittura maggiore dell'investimento necessario per l'acquisto dei titoli e che pertanto sia molto ragionevole e meritevole di approvazione;
- rilevato che la società non si trova nelle condizioni previste dall'art. 14, comma 5, del TUSP non avendo registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi e che l'esercizio 2020, in perdita, non si computa nel calcolo del triennio ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 29 luglio 2021 n. 108.
- riservata ogni valutazione in ordine alla sottoscrizione del P.O.C. previsto nel piano industriale di IEG, alla luce delle condizioni che vi saranno quando e se sarà lanciata;

ha deliberato:

- 1) di prendere atto della Relazione dell'AU di RC e relativi documenti, allegati alla deliberazione a farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), B) e C);
- 2) di approvare la proposta di aumento del capitale sociale di RC per euro 3.500.000,00 e il conseguente adeguamento statutario;
- 3) di approvare la sottoscrizione, nel 2022, di aumento di capitale per euro 1.017.100,00 (di cui 877.852,41 in conto

capitale e 139.247,58 in sovrapprezzo), pari alla quota attualmente detenuta dall'Ente corrispondente al 29,06% del capitale sociale;

- 4) di approvare l'eventuale ulteriore sottoscrizione, nel 2022, di aumento di capitale inoptato dagli altri soci fino ad un massimo di euro 1.600.000,00;
- 5) di approvare l'acquisto da parte di RC di ulteriori azioni di IEG spa, considerati i benefici che ne derivano;
- 6) di autorizzare il Presidente o suo delegato a partecipare all'assemblea straordinaria di RC che sarà convocata entro dicembre e votare favorevolmente alla proposta di aumento di capitale nonché a sottoscrivere, nel 2022, l'aumento di capitale per i valori in precedenza indicati, nonché a votare favorevolmente l'acquisto di ulteriori azioni di IEG spa;
- 7) di imputare la somma derivante dal presente provvedimento sul piano degli investimenti del bilancio preventivo 2022, budget del dirigente della funzione A, centro di costo AA02;
- 8) di disporre l'invio della delibera alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- 9) di disporre verifiche periodiche almeno semestrali sull'andamento della situazione economico-patrimoniale della società al fine di prevenire un'eventuale situazione di crisi aziendale.

DIRITTO

1. Il quadro normativo di riferimento

A. L'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come recentemente modificato dall'art. 11 comma 1, lett .a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) prevede che l'atto deliberativo di costituzione della società e di acquisizione della

partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso dall'amministrazione "all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo" (art. 5, comma 3) e che "Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito *internet* istituzionale, a tali ragioni" (art. 5, comma 4).

La modifica all'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 ad opera della l. n. 118/2022 riguarda anche il controllo svolto dalla Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di una nuova società ovvero di acquisizione di una partecipazione in un organismo esistente:

- a) delineando la "natura" della funzione assegnata alla Corte: consultiva o controllo;
- b) indicando le Sezioni competenti a svolgere detta funzione:
- i) per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali le Sezioni Riunite in sede di controllo; ii) per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; iii) per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. (art. 5, comma 4);
- c) disciplinando la procedura per l'esercizio della funzione:
- "L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento". (art. 5, comma 3).
- d) stabilendo i parametri di riferimento per lo svolgimento della funzione (art. 5, commi 1, 2 e 3).
- d1) I commi 1 e 2 dell'art. 5 impongono all'amministrazione un'analitica motivazione in ordine a: a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4; b) ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; c) dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; d) compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

d2) Il comma 4, con riferimento alle valutazioni della Corte, precisa che il parere deve considerare: a) conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5; b) conformità a quanto disposto dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. Le Delibere emesse dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo

A. La Sezione regionale del controllo per la Toscana, in merito ad alcune Deliberazioni trasmesse da tre comuni della Regione Toscana aventi ad oggetto:

- l'approvazione da parte del Comune di Montespertoli della trasformazione della società per azioni "Agenzia per lo sviluppo dell'Empolese Valdelsa" in società consortile per azioni;
- l'approvazione da parte dei Comuni di Prato e Firenze dell'operazione risultante dal progetto di fusione per incorporazione delle 3 società per azioni Consiag spa, Acqua Toscana spa e Publiservizi spa, in Alia – Servizi ambientali spa e lo schema del nuovo Statuto di Alia spa;
- l'approvazione da parte dei Comuni di Prato e Firenze dell'aumento di capitale sociale di Alia spa, da liberare in natura mediante il conferimento della partecipazione detenuta in Toscana energia spa da parte del Comune di Firenze e di quella detenuta in Publiacqua spa da parte del Comune di Pistoia;

ha rimesso al Presidente della Corte dei conti la seguente questione di massima di particolare rilevanza inerente all'interpretazione dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come novellato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118:

"Se rientrano nel perimetro applicativo dell'esame rimesso alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, gli atti deliberativi

delle amministrazioni pubbliche concernenti l'approvazione delle seguenti operazioni societarie: la trasformazione da società per azioni a società consortile per azioni, la sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato ad un ente pubblico già socio, mediante conferimenti in natura di partecipazioni societarie, la fusione per incorporazione sia con riguardo alle amministrazioni socie della società incorporante, sia con riguardo a quelle delle società incorporate."

B. Il Presidente della Corte dei conti, con ordinanza n. 13 del 7 novembre 2022, ha deferito alle Sezioni Riunite in sede di controllo l'esame e la pronuncia, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, in ordine alla questione prospettata con la suddetta deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale avanzata dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana, si sono pronunciate con Deliberazione N. 19/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 23 novembre 2022.

C. In merito alla questione posta, le predette Sezioni Riunite in sede di controllo, con la citata Deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 hanno affermato, tra l'altro, che:

a) Tratto comune delle operazioni c.d. societarie straordinarie è *"la circostanza di essere deliberate dall'ente pubblico successivamente all'assunzione della posizione di socio. Invece, l'art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio. In questa prospettiva – omissis – si giustifica l'obbligo, per l'amministrazione, di fornire analitica*

motivazione con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 TUSP), nonché sul piano della convenienza, economica e finanziaria, rispetto ad altre formule gestionali. Tali valutazioni non sarebbero riferibili a soggetti societari esistenti o partecipati dalla medesima amministrazione, traducendosi in una riedizione di scrutini che avrebbero dovuto essere già condotti in precedenza.”

b) *“ L’assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi dal sottoporre all’esame della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione. In particolare, la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali aumenti di capitale sociale che l’ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione.”*

c) *“La tassatività degli atti deliberativi da sottoporre al vaglio preliminare della Corte dei conti non determina l’effetto di sottrarre a controllo le operazioni societarie straordinarie”.*

Sul punto, le Sezioni Riunite hanno richiamato la verifica, ex art. 20 del TUSP relativa alla “Razionalizzazione periodica della partecipazioni pubbliche”, laddove *“la competente Sezione di controllo viene, comunque, chiamata a prendere in esame, ai fini del legittimo mantenimento delle partecipazioni, non solo gli esiti delle operazioni, ordinarie e straordinarie, che hanno interessato, durante l’anno, le società partecipate, ma anche la loro eventuale programmazione”.*

d) *“Dalla lettura del d.lgs. n. 175 del 2016, anche alla luce della recente novella riguardante l’articolo 5, se, da un lato, vengono in evidenza singoli momenti di controllo (omissis), dall’altro, appare sussistere un’impostazione unitaria palesante l’intento legislativo di un presidio articolato della Corte dei conti. In tale direzione, l’art 20 viene ad assumere una valenza generale di verifica della corretta programmazione, prima, e gestione, dopo, degli interventi in materia*

societaria da parte del socio pubblico, che non può non comportare, quale corollario, un fisiologico inoltro del materiale conoscitivo a ciò preordinato”.

e) Con specifico riferimento all’operazione di aumento di capitale sociale le Sezioni Riunite hanno altresì affermato che:

- *“Qualora l’ente aderente sia terzo rispetto alla società, la sottoscrizione dell’aumento di capitale risulta assimilabile ad un’operazione di acquisto di partecipazioni “ex novo”. Pertanto, in aderenza al combinato disposto dell’art. 5, comma 3, e dell’art. 8, comma 1, del TUSP, l’atto deliberativo di sottoscrizione dell’aumento di capitale, da parte dell’ente pubblico terzo, in precedenza non socio, va trasmesso alla Corte dei conti per l’esame prescritto dall’art. 5.”*

- *“In ipotesi di adesione ad un aumento di capitale da parte dell’ente pubblico già socio non si assiste, invece, all’acquisto di una partecipazione, ma all’incremento di quella già posseduta.”*

Al riguardo, le Sezioni riunite in sede di controllo hanno enunciato il seguente principio di diritto:

“l’esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quanto non comporti anche l’acquisto della posizione di socio”.

Conclusioni

Ciò premesso la Sezione, con riferimento alla Deliberazione della Giunta Camerale della Camera di Commercio della Romagna Forlì - Cesena e Rimini n. 71 in data 22 settembre 2022 che approva, tra l’altro, l’aumento di capitale sociale di RC per complessivi euro 3.500.000,00 con tutte le operazioni ad esso connesse, nonché l’approvazione della sottoscrizione, da parte della medesima Camera

di Commercio, di aumento di capitale per euro 1.017.100,00 (di cui 877.852,41 in conto capitale e 139.247,58 in sovrapprezzo), pari alla quota attualmente detenuta dall'Ente corrispondente al 29,06% del capitale sociale, formula le seguenti conclusioni.

- 1) Come riferito in premessa, la Camera di Commercio della Romagna, già possiede attualmente il 29,06% del capitale sociale di "Rimini Congressi s.r.l.", società costituita in data 20/06/2006, partecipata, oltre che dalla Camera di Commercio della Romagna Forlì - Cesena e Rimini, da RH (31,81%), dalla Provincia di Rimini (28,538%), da "Italian exhibition group S.p.A." (10,36%) e da "AIA PALAS S.c.a.r.l." (0,23%).
- 2) Pertanto, la fattispecie in esame rientra nell' ipotesi di sottoscrizione ed adesione ad un aumento di capitale da parte di un ente pubblico già socio della società in relazione alla quale vengono approvate le predette operazioni; donde la non riconducibilità della richiesta formulata nell'ambito del disposto di cui all'art. 5, comma 3, TUSP.
- 3) L'esame di questa Sezione regionale di controllo, in considerazione del ricordato principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunte nella Corte dei conti con la deliberazione sopra ricordata, non può estendersi all'oggetto della delibera n. 71 del 22/09/2022 della Camera di Commercio della Romagna, che si configura come un atto che approva una sottoscrizione di aumento di capitale sociale e una adesione al predetto aumento che non comporta *ex novo* anche l'acquisto della posizione di socio.
- 4) In ogni caso, i controlli della Corte saranno affidati alle modalità stabilite dall'art. 20 del TUSP e cioè in occasione del vaglio della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche che non può non comportare, quale corollario, un fisiologico inoltro del materiale conoscitivo relativo all'operazione in esame.

P.Q.M.

La Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna dichiara il non luogo a deliberare.

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria ed entro 5 giorni dal deposito, alla Camera di Commercio della Romagna Forlì – Cesena e Rimini ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016;
- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio della Romagna Forlì - Cesena e Rimini entro cinque giorni dalla ricezione ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 1 dicembre 2022.

Il presidente relatore
Marco Pieroni
(*firmato digitalmente*)

Depositata in segreteria in data 5 dicembre 2022

Il Funzionario preposto
Roberto Iovinelli
(*firmato digitalmente*)